

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

N. 1156

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PISTOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1993

—————

Riforma degli esami di maturità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione mira alla riforma degli esami di maturità secondo un modulo semplice che rispetta la nostra tradizione pedagogica e che si inserisce nel dibattito culturale europeo. Si esalta l'opera dei docenti di classe cui viene restituita dignità e autonomia. Si rafforza il principio dell'autonomia didattica degli istituti e dei singoli corsi. L'attenzione alla lingua straniera è in piena consonanza con le istanze di

una scuola che sia a dimensione europea. La possibile elaborazione in lingua latina della prova scritta va vista in connessione con una cultura che ci è propria e che è tanta parte della civiltà europea e occidentale.

È appena il caso di segnalare il cospicuo risparmio di risorse economiche reso possibile dall'introduzione delle commissioni interne. Tali risorse economiche potranno essere utilizzate per il miglioramento del servizio scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli esami di maturità con cui si concludono i corsi della scuola secondaria superiore di ogni indirizzo consistono nella elaborazione di una tesi e nella sua discussione.

2. La tesi viene dettata ai candidati nel giorno stabilito per la prova scritta. Essa consiste in un argomento di natura interdisciplinare centrato sui programmi svolti nell'ultimo anno ma con riferimenti anche ai programmi dell'ultimo triennio. Vengono presentati tre temi in busta chiusa e il candidato ne sceglie uno o anche due. La tesi viene scritta in lingua italiana o nella lingua straniera studiata o in lingua latina.

3. La discussione orale avverrà dinanzi alla commissione esaminatrice, a revisione compiuta della prova scritta, a distanza di almeno dieci giorni dalla data di inizio degli esami.

Art. 2.

1. I tre temi di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono scelti dalla commissione esaminatrice.

Art. 3.

1. La commissione esaminatrice è composta di tutti i docenti della classe terminale.

2. Il presidente della commissione esaminatrice è nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro che hanno i titoli richiesti dalle attuali disposizioni di legge per lo svolgimento di tale funzione.

Art. 4.

1. La commissione esaminatrice nel valutare il candidato è chiamata a tener conto del *curriculum* dell'ultimo triennio e dei giudizi di ammissione agli esami presentati dai consigli di classe. La prova scritta e il successivo colloquio sono oggetto di particolare attenzione in quanto momento conclusivo di un processo formativo.